



REGISTRO GENERALE

N° 109 del 21/01/2026

AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, WELFARE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO SETTORE N° 45 DEL 21/01/2026

WELFARE INTEGRATIVO. DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023.

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

OGGETTO: Welfare Integrativo. Decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

PREMESSO che con delibera di G.C. n.278/2025 *Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa - parte economica. Anno 2025 al punto d) veniva previsto di “prevedere strumenti di welfare integrativo a mente dell'art. 82 del CCNL 2019-2021, riservando appositi fondi a tale istituto, a parziale o totale copertura, preferibilmente mediante un servizio di brokeraggio che assicuri l'avvenuta comparazione di diverse proposte per definirne la migliore da offrire ai dipendenti”;*

CONVENUTO che effettivamente l'apporto del Broker Assicurativo appare opportuno in virtù delle competenze tecniche dello stesso per valutare e studiare le necessità dell'Amministrazione e di sottoporre all'Ente le formule assicurative più idonee alle esigenze dei dipendenti comunali;

POSTO che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione del servizio di brokeraggio non comporta alcun onere economico diretto e/o indiretto in capo all'Amministrazione;

VISTI gli artt. 48 e 50 c. 1 lettera a del D. Lgs. N. 36/2023 – Codice degli appalti pubblici e ss. mm. e ii. – che consente al Responsabile del procedimento della stazione appaltante di ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico di Broker assicurativo, procedendo con scelta motivata tra i soggetti idonei presenti sul mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza;

VISTA la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che “l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker assicurativo, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”;

VISTO l'art. 15 comma 6 del D. Lgs n. 36/2023 e ss. mm. e ii. che consente al Dirigente di ricorrere, non risultando presenti adeguate professionalità esperte del settore all'interno dell'Amministrazione, ad una struttura di supporto al RUP, avente le specifiche competenze di cui si necessita;

RILEVATO

- che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale relativa al premio di cui al contratto concluso e che, pertanto, la collaborazione del Broker riveste, per tutto quanto esposto, il carattere della non onerosità, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

- che per la tipologia di servizio prestato, l'importo dell'affidamento è da commisurarsi alla somma di provvigioni percepite;

- che, in aggiunta, la spesa totale presunta a carico del Fondo Salario Accessorio non supera la soglia di € 140.000,00;

ATTESTATO

- che in relazione alla normativa che precede che, per quanto riguarda il servizio in oggetto, non è attiva nessuna convenzione CONSIP, né è possibile una comparazione dei parametri prezzo-qualità;
- che non vi sono convenzioni relative all'attività di brokeraggio assicurativo sul MEPA;

CONSIDERATO CHE:

- in base ai principi di buona fede e di tutela dell'affidamento nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- in base al principio di economicità l'affidamento diretto consente un risparmio economico in termini di costi di organizzazione e conduzione di una procedura di selezione;
- con l'affidamento diretto, l'offerta è conosciuta fin dall'inizio nei suoi contenuti, rispettando quindi il principio di trasparenza;
- con l'affidamento diretto si annullano le tempistiche nella selezione del consulente e si sfrutta da subito la professionalità dello stesso per la creazione di un adeguato programma assicurativo, rispettando in tal modo anche il principio di efficacia.

RICONOSCIUTE, nell'ambito della libera ricerca sul mercato, le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione della società di brokeraggio MarF Broker, via Trento, 39, Salerno. Piva 05131840653, giusto prot. 50218/2025, con esperienza pluriennale dei suoi Consulenti maturata specificatamente nel campo delle polizze sanitarie e del welfare integrativo;

VERIFICATO l'assenza delle cause ostative a contrattare della sopracitata società MarF Broker e, quindi, del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui rispettivamente agli Artt. 65, 68, 94, 95 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

VERIFICATO l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'Art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. e l'assenza di intestazione fiduciaria nella compagine societaria;

AVENDO preso atto che detta società è iscritta al R.U.I. con il n. B000445056 e che la stessa risulta assicurata contro i rischi della responsabilità professionale così come disposto dall'IVASS;

CONSTATATO il mancato rilievo di negligenze nell'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo da parte di MarF Broker;

ACQUISITO per le vie brevi il parere del Segretario Generale, presidente della parte pubblica del Tavolo di contrattazione;

VISTO il D. Lgs. 31/03/2023 nr. 36

VISTO il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale di nomina prot. n. 41158 del 08.10.2025;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, e dell'art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

1. **di prendere atto** della proposta commerciale presentata dalla società MARF Broker sas, avente sede legale in Salerno alla Via Trento n.39, P.I. 05131840653, giusto prot. 50218/2025;
2. **di procedere**, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31/03/2023 nr.36 e successive modifiche ed integrazioni, all'affidamento diretto in favore della società MARF Broker sas, avente sede legale in Salerno alla Via Trento n.39, P.I. 05131840653, del servizio di brokeraggio specialistico "Welfare Sanitario – Dipendenti PA" per il Comune di Eboli, alle migliori condizioni e vantaggi per le parti;
3. **che l'esito** dell'attività di cui si tratta verrà divulgato tra i dipendenti e sottoposto alla valutazione nelle forme più efficaci nonché portate al prossimo tavolo di contrattazione per l'effettiva adozione;
4. **di precisare** che in caso di riscontro negativo, rispetto alla verifica e al tavolo di cui sopra, l'affidamento in argomento non si intenderà perfezionato senza nulla a pretendere dalle parti;
5. **che resta inteso** che l'incarico sarà svolto senza alcun onere diretto e/o indiretto a carico di questa Amministrazione. La remunerazione dell'attività svolta dalla società sopraindicata sarà interamente posta a carico della Compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel bando di gara, percentuale che sarà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete agenziale.

A norma dell'articolo 5 della legge n.241/1990, si rende infine noto che il responsabile del procedimento è l'adottante l'atto.

IL RESPONSABILE D'AREA

ANTONIO SAVI

**N. 161 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 21/01/2026 al 05/02/2026.

Data 21/01/2026

IL RESPONSABILE
Antonio Savi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"